



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE



“CASA FRANCESCA”

Casa di II livello per donne e minori vittime di violenza, di maltrattamenti o in condizioni di pericolo a causa di gravi conflitti familiari

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA E SULLE MODALITA' DI ACCESSO



Comune di Marnate – P.zza Sant’Ilario, 1 21050 MARNATE (VA) – Cod. Ente C_E965 – c.f. 00263510125

Pec: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it. e-mail servizisociali@comune.marnate.va.it

PREMESSE

Il Comune di Marnate ha ereditato dalla defunta signora Pini Francesca un immobile sito in Marnate, con il vincolo di destinazione a beneficio delle donne che si trovano in particolari situazioni che necessitano una idonea collocazione abitativa: ragazze madre e donne maltrattate. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 2 ottobre 2010 veniva adottato specifico regolamento definendone così le modalità di accesso e di accoglienza. Nel corso degli anni si è sperimentata l'accoglienza di donne sole e con figli minori applicando il regolamento citato. Tale sperimentazione gestita in economia ha fatto emergere la necessità di effettuare degli interventi di ristrutturazione e messa a norma. L'Amministrazione Comunale ha valutato l'opportunità di partecipare al bando finanziato da Regione Lombardia con DGR n° 4531 del 10 dicembre 2015 finalizzato all'attuazione di interventi strutturali su immobili di proprietà degli enti locali da destinare all'accoglienza di donne vittime di violenza e i loro figli già presi in carico da un Centro Antiviolenza e per le quali è stato definito un percorso personalizzato. Grazie all'adesione alla rete territoriale antiviolenza facente capo al Comune di Varese si potuto beneficiare del contributo e avviare il processo di ristrutturazione dell'immobile definendone la destinazione in casa alloggio di secondo livello denominandola "Casa Francesca"

Casa Francesca costituisce, pertanto, un **servizio residenziale-tutelare** in linea con il vincolo di destinazione formulato dalla benefattrice. La gestione della casa avverrà mediante accordo o affidamento a società esperte in materia di contrasto alla violenza di genere ed è da considerarsi a tutti gli effetti quale risorsa in risposta al bisogno dell'intero territorio nazionale.

Art. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Casa Francesca, casa di II livello, è una struttura di **ospitalità temporanea per donne** sole o con minori, che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. La struttura è articolata ed organizzata sulla base di quanto stabilito dalla Legge Regionale 3 luglio 2012 n° 11 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" e successive integrazioni e modifiche.
- 2) La capienza massima complessiva è pari a 4 posti, adulti, più eventuali figli minori.
- 3) La struttura è ubicata nel territorio di Marnate. La Casa è composta: da un piano rialzato con due camere con relativo servizio; la cucina e il soggiorno il cui uso è da considerarsi in comune; il piano seminterrato in uso comune con la lavanderia e un ampio spazio per attività di svago e di deposito.
- 4) La permanenza massima è stabilita in 12 mesi, fatto salvo la sussistenza di situazioni che necessitano di un periodo di permanenza maggiore subordinato all'approvazione del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Marnate.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- 1) Considerato l'obiettivo primario della casa di II livello rappresentato dalla realizzazione di progetti volti al raggiungimento di una piena inclusione sociale delle donne ospitate e considerato che presupposto per il passaggio è l'aver raggiunto un adeguato grado di autonomia nella gestione della propria vita quotidiana, all'interno della struttura non sono previsti interventi professionali di tipo educativo.
- 2) Eventuali interventi socio-educativi che si rendessero necessari saranno da realizzarsi a cura dei servizi sociali territorialmente competenti ovvero posti a carico del medesimo. Potranno essere realizzati dal personale della società che in accordo con il comune gestisce la casa previo esplicito assenso.
- 3) Il Coordinatore della casa, nominato dall'ente gestore e comunicato al Servizio Socio Assistenziale del Comune di Marnate, eserciterà un'azione di supervisione e confronto con il personale tecnico/sanitario che ha avuto in carico la donna fino al suo ingresso in Casa Francesca, per garantire continuità al percorso intrapreso dall'ospite nella Casa Rifugio e accompagnare le donne, con o senza minori, all'acquisizione dell'autonomia, ognuna nella propria specificità e con particolare attenzione alle risorse personali di ciascuna.
- 4) Il Coordinatore della struttura cura altresì i rapporti con i servizi della rete impegnati nella realizzazione del progetto individuale nei confronti delle ospiti, quali i servizi sociali, la Questura, i Centri Antiviolenza, i Consulitori e le ATS territorialmente competenti.
- 5) Essendo la struttura orientata all'autonomia, le ospiti sono direttamente responsabili della gestione della casa (pulizie, preparazione dei pasti, gestione dei bambini, gestione del lavoro) e provvedono autonomamente al reperimento di prodotti per l'igiene personale, la pulizia e alimentari.
- 6) Per favorire il rispetto dell'alloggio e degli arredi, sviluppando senso di responsabilità, le ospiti sono altresì responsabili delle spese straordinarie legate all'immobile, legate ad un uso inappropriato e non ad usura, quali interventi per rotture/guasti di apparecchi utensili in dotazione alla Casa, che dovranno sostenere mediante contribuzione personale.
- 7) Le stanze potranno essere personalizzate con gli effetti personali delle donne e alcuni piccoli oggetti di arredo o per i loro hobby.
- 8) Il Comune e il gestore non rispondono in alcun modo di eventuali furti o danni ai beni personali delle ospiti.

Art. 3 - ACCESSO AL SERVIZIO

- 1) L'accesso al servizio è rivolto a donne con o senza minori che, dopo un periodo di ospitalità presso una casa rifugio necessitano di ulteriori interventi per il raggiungimento di una piena autonomia.
- 2) L'Ammissione, salvo quanto previsto al successivo punto 3), avviene dopo un'attenta valutazione da parte di un'équipe composta dagli operatori di Casa Francesca con i referenti della casa rifugio di provenienza nonché dei servizi sociali territoriali competenti al fine di verificare l'idoneità della donna ad intraprendere un percorso di autonomia e distacco dalla precedente scelta di vita.

- 3) L'ammissione dell'ospite è comunque subordinata al nulla osta del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Marnate.

Art. 4 - DIVIETI

- 1) E' severamente vietato, a pena della estromissione, ospitare parenti e amici senza previa autorizzazione degli operatori dei servizi sociali
- 2) In tutti i locali e nell'intera area esterna vige il divieto di fumo nonché quello di introdurre alcolici e sostanze stupefacenti.
- 3) E' altresì vietata ogni sorta di spreco di cibo, acqua, gas e corrente elettrica.

Art. 5 - MODALITA' E PROCEDURE DI AMMISSIONE

- 1) Le richieste di ammissione alla struttura sono prodotte in via ordinaria dagli Ambiti Sociali, territorialmente competenti in base alla residenza della persona interessata, dai servizi sociali territoriali competenti.
- 2) La richiesta di passaggio a Casa Francesca, redatta su apposito modello, dovrà essere inoltrata direttamente alla struttura corredata da adeguato progetto individualizzato di assistenza contenente tempi, obiettivi, azioni progettuali previste e risorse.
- 3) L'ammissione dell'ospite è subordinata, oltre al nulla osta di cui al precedente comma 3) - art. 3, ad un incontro del/della Coordinatore/trice con l'ospite e il servizio sociale proponente e successiva visita alla struttura, finalizzato ad acquisire l'esplicito consenso dell'interessata e la necessaria informazione e accettazione delle regole della struttura stessa.
- 4) In caso di inserimento, l'ammissione deve essere comunicata al servizio Sociale proponente, con l'indicazione della data prevista per l'ingresso effettivo, del periodo di permanenza in struttura previsto per la realizzazione del progetto, anche ai fini amministrativi.
- 5) L'eventuale valutazione negativa dovrà essere altresì comunicata al Servizio Sociale proponente corredata delle motivazioni del caso.
- 6) Nell'ottica di favorire lo sviluppo di autonomia le ospiti dovranno corrispondere alla struttura un contributo a titolo di compartecipazione ai costi sostenuti per le utenze dell'immobile che sarà quantificato e comunicato all'atto dell'ammissione in struttura.
- 7) Verrà definita, altresì, una quota mensile a parziale rimborso delle spese di gestione della struttura posti direttamente a carico dell'ospite ovvero del servizio sociale proponente.
- 8) Resta inteso che eventuali ulteriori costi per interventi in favore diretto o indiretto delle ospiti e dei loro figli sono da ritenersi direttamente a carico del Comune competente del caso.
- 9) Sono esclusi dalla retta tutti gli oneri non direttamente afferenti alle funzioni della struttura, tutte le spese sostenute direttamente dall'utente nonché le eventuali altre spese da sostenere a suo favore di carattere non ordinario.

- 10) Il Comune, o altro ente competente territorialmente, ai fini del perfezionamento dell'inserimento, dovrà far pervenire al gestore di Casa Francesca, prima dell'effettivo ingresso in struttura, comunicazione circa l'adozione del relativo impegno di spesa.
- 11) Le fatture relative al rimborso parziale delle spese per la permanenza in struttura saranno liquidate direttamente all'ente gestore della struttura individuato dal Comune di Marnate, entro 30 gg. dall'emissione della fattura.

Art. 6 - CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

- 1) Considerate le caratteristiche della struttura e con specifico riferimento alla realizzazione dei progetti individuali, si ritiene necessario escludere dai potenziali fruitori della struttura determinate casistiche ritenute incompatibili con le finalità del progetto generale.
- 2) Non sono ammissibili donne che risultano:
 - dipendenti da alcool o da sostanze stupefacenti
 - donne sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà da scontare a domicilio
 - donne con gravi patologie psichiatriche note, riconosciute e in fase acuta
 - donne in situazione di difficoltà abitativa unicamente referibile ad emergenza abitativa
- 3) Il gruppo tecnico gestionale dovrà comunque valutare, anche al di fuori delle cause di inammissibilità, tutti gli elementi di compatibilità ambientale fra il caso proposto per l'inserimento e le persone già presenti in struttura, privilegiando prioritariamente il mantenimento degli equilibri interni alla casa.

Art. 7 - PROGETTO DI GESTIONE TECNICA DELLA STRUTTURA E PROGETTI INDIVIDUALI

- 1) Il presente articolo richiama l'Ente gestore, gli operatori e i servizi sociali territoriali al puntuale rispetto degli elementi costitutivi della metodologia operativa, i cui passaggi sono centrati sulla individuazione di specifici obiettivi, di strumenti operativi, dei tempi di attuazione dei progetti e di indicatori per la costante verifica e valutazione dei risultati ottenuti.
- 2) Il progetto generale di gestione della struttura è integrato dai progetti individuali volti al reinserimento sociale, la cui titolarità è in capo al servizio sociale territorialmente competente, anche rispetto alle eventuali risorse da attivare.
- 3) Ciascun progetto individuale dovrà contenere la chiara individuazione degli obiettivi, delle metodologie tecniche ed operative per il loro raggiungimento, i tempi previsti per la realizzazione del progetto, l'individuazione delle risorse economiche necessarie, gli interventi da garantire, le modalità di verifica.
- 4) L'assenza o l'inadeguatezza del progetto individuale determineranno la non ammissione alla struttura.

Art. 8 - GESTIONE E CONSERVAZIONE ATTI E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

- 1) Il progetto generale per la gestione del servizio prevede l'utilizzo di alcuni strumenti operativi (verbali, relazioni, contratti individuali, questionari, etc.).

- 2) Gli operatori della struttura sono tenuti a utilizzare costantemente e conformemente al progetto approvato tali strumenti, anche nell'ottica di una corretta verifica degli atti e delle attività.
- 3) La documentazione di cui sopra, integrata da qualsiasi altro atto contenente informazioni sulla struttura e/o sulle persone ospitate deve essere conservata in apposite cartelle individuali, non accessibili ad alcuno all'infuori del personale della struttura e dei componenti il gruppo tecnico gestionale.
- 4) Il soggetto gestore è direttamente responsabile della gestione, la conservazione e il trattamento dei dati contenuti negli atti di cui sopra, ivi compresi i dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 9 – DECORRENZA – MODIFICHE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
- 2) Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisioni da parte della Giunta Comunale, qualora le modifiche siano dovute all'entrata in vigore di normative di legge, di regolamenti regionali, di protocolli territoriali o di altre esigenze di carattere gestionale e non di indirizzo.